



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASOCIATE

Macerata 31.01.2022

Info/15.22(R)/TRASPORTO TRASFRONTALIERO: spedizioni in Polonia

<p>TRASPORTO TRASFRONTALIERO RIFIUTI PER LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI IN POLONIA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA</p>

Tutti gli operatori coinvolti nella spedizione di rifiuti da e verso la Polonia dal 22 febbraio prossimo **dovranno registrare l'importazione in Polonia di tutti i rifiuti** ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento 1013/2006.

L'obbligo è stato introdotto dal Ministro delle Finanze polacco che ha pubblicato un Regolamento nazionale che, a partire dal prossimo 22 febbraio 2022, introdurrà l'obbligo di Il Regolamento richiede, a tutti i soggetti coinvolti nella spedizione dei rifiuti, **di utilizzare il** sistema SENT (Electronic Transport Supervision System), originariamente introdotto nel 2017 per registrare il trasporto di merci come prodotti chimici, carburanti e tabacco.

Le aziende saranno obbligate a registrare ogni spedizione di rifiuti attraverso la **piattaforma elettronica PUESC** del Ministero delle Finanze polacco (**disponibile qui**), che sarà implementata attraverso il modulo SENT. Detti adempimenti verranno richiesti al mittente, al destinatario e al trasportatore. Quest'ultimo, oltre alla registrazione, sarà tenuto a **fornire dati di geolocalizzazione** tramite il sistema e-TOLL (**disponibile qui**) e l'autista avrà un numero di riferimento e un localizzatore attivo.

Scopo della misura, secondo le autorità polacche, è quello di controllare meglio il settore della gestione dei rifiuti e prevenire le spedizioni illegali. Sono state inoltre previste pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme. La mancata segnalazione del trasporto di rifiuti attraverso il sistema SENT prevede una multa pari al 46% del valore lordo della merce trasportata e, comunque, mai inferiore a 4.350 euro. Mentre un rapporto non aggiornato dal trasportatore prima del trasporto può prevedere sanzioni di almeno 2.200 euro